



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/10/2/

Roma,

OGGETTO: Bozza della Convenzione tra il Ministero dell'Interno e  
FERROVIENORD S.p.a..

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP - ADP - ANIP-ITALIA SICURA	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA - M.P. - P.N.F.D.)	= ROMA =

Si trasmette la bozza della Convenzione indicata in oggetto, con preghiera di far pervenire, entro il 19 marzo p.v., eventuali osservazioni e pareri in merito.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(De Bartolomeis)



Polizia di Stato

 **FERROVIENORD**  
FNMGROUP

## CONVENZIONE

Tra

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito denominato “**Dipartimento**”) in persona del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Dir. Sup. Dott. Armando NANEI, con sede in Roma, piazza del Viminale nr.1, CF nr. 80202230589 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione

e

FERROVIENORD S.p.A. (di seguito denominata “**FERROVIENORD**” e, congiuntamente al Dipartimento, denominate le “**Parti**”), in persona del Direttore Generale Dott. Enrico Bellavita, con sede in Milano, P.le Cadorna 14/16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n.219978 (Tribunale di Milano), C.F. e P.IVA n.06757900151 ed ivi domiciliata ai fini della presente Convenzione

## PREMESSO CHE

1. con il D.M. 30 marzo 1920, n. 1211 e successive modifiche sono stati individuati e via via aggiornati gli assetti organizzativi ed ordinamentali del Servizio Polizia Ferroviaria e delle articolazioni della Polizia di Stato che vi provvedono per la più efficace prevenzione e repressione dei reati commessi nell'ambito ferroviario;
2. con il D.P.R. 11 luglio del 1980, n.753 sono stati disciplinati gli aspetti specifici in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto e che, all'articolo 1, comma 1, è stato in particolare individuato l'ambito di applicazione delle norme in esame nel settore dell'esercizio del trasporto ferroviario pubblico e privato in concessione;
3. in attuazione della legge 1 aprile 1981 n. 121 e s.m.i., con il D.M. 16 marzo 1989 e successive modifiche, è stata rivisitata l'organizzazione degli uffici competenti nel settore, istituendo la Specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato (di seguito denominata “**Specialità**”), quale organo competente ad assicurare la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale;



Polizia di Stato

4. l'art. 39, comma 1, della legge del 16.01.2003 n. 3 attribuisce al Dipartimento, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con la contribuzione degli stessi soggetti, per la fornitura dei servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
5. l'art. 39, comma 2, della legge 16.1.2003 n. 3 ha previsto, tra le forme di contribuzione in favore del Dipartimento, accanto alle spese per il funzionamento degli uffici di Polizia e per i servizi, individuabili in forniture di mezzi, attrezzature e locali, anche la corresponsione di indennità per il personale di Polizia "commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi...";
6. in ragione dell'art. 27, comma 2, della legge 23.12.1999 n. 488 "le somme, dovute da enti privati", per le prestazioni e servizi resi dalle Forze di Polizia, devono essere versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere, poi, riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia, alla pertinente unità previsionale di base del Ministero dell'Interno;
7. l'art. 1 della Convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – in Roma in data 26 giugno 2017, che disciplina servizi analoghi, prevede che: "la presente convenzione ... costituisce riferimento per tutte le Convenzioni ulteriori che saranno sottoscritte dal Dipartimento con altre Società Ferroviarie, anche sotto il profilo remunerativo".
8. FERROVIENORD S.p.A. è una società controllata da FERROVIE NORD MILANO S.p.A. ed è concessionaria per la realizzazione, l'esercizio e la gestione dell'infrastruttura regionale lombarda in virtù della concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con Deliberazione n.4823 del 15.02.2016, valida dal 18/3/2016 al 31/10/2060;
9. le Parti, ravvisando la necessità di procedere al rinnovo della Convenzione sottoscritta il 31 gennaio 2013, intendono stipulare la presente Convenzione.

Articolo 1  
(Efficacia delle premesse)



Polizia di Stato

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

## Articolo 2

### (Adempimenti di FERROVIENORD)

1. FERROVIENORD, ai fini del funzionamento degli uffici di Polizia Ferroviaria e dell'effettuazione dei servizi istituzionali di vigilanza scalo nelle stazioni ferroviarie di Varese Nord, Milano Nord Bovisa (competente anche per i servizi espletati presso le stazioni di Milano Nord Cadorna e Saronno) e nelle tratte ferroviarie in concessione a FERROVIENORD rientranti nella competenza territoriale dei suddetti presidi, si impegna:
  - a) a fornire, in uso gratuito, i locali occorrenti per gli uffici e, ove disponibili, gli alloggi di servizio collettivi presenti nelle stazioni di FERROVIENORD, da destinare esclusivamente al personale della Polizia Ferroviaria. Alle medesime condizioni, FERROVIENORD potrà porre nella disponibilità del Posto Polfer di Novara un locale da utilizzare per occasionali servizi di vigilanza presso la stazione di Novara Nord;
  - b) a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria e provvedere alla eventuale ristrutturazione dei suddetti immobili secondo criteri di funzionalità, decoro, salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, fermi restando gli obblighi di legge che incombono sul datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81. e s.m.i.;
  - c) a provvedere all'arredamento, riscaldamento, condizionamento estivo, erogazione di energia elettrica, acqua nonché alla pulizia dei locali ed alloggi collettivi;
  - d) a fornire le dotazioni tecnologiche (telefoni, hardware e software) necessarie al funzionamento degli uffici, provvedendo alla periodica manutenzione ed alla tempestiva sostituzione in caso di obsolescenza rispetto alle attività da svolgere;
  - e) a fornire materiale di cancelleria (timbri, carta, stampati, ecc.) necessario al funzionamento degli uffici;
  - f) a dotare le succitate strutture delle linee telefoniche, linee dati e dei relativi apparecchi, provvedendo al pagamento delle relative spese di gestione e dei canoni;
  - g) a corrispondere le indennità, commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi, previste al successivo art. 3; il valore, ovvero le modalità di applicazione di tali indennità, potranno essere oggetto di richiesta di modifica da parte della Specialità, che provvederà ad inoltrarla a FERROVIENORD, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La modifica proposta entrerà in vigore decorsi n. 60 giorni dalla data di notifica. FERROVIENORD,



Polizia di Stato

che avrà la facoltà di non accettare tale richiesta, potrà fornire il riscontro, secondo le medesime modalità, entro n. 30 giorni dalla data di notifica della proposta da parte della Specialità. In caso di mancata accettazione della richiesta da parte di FERROVIENORD, le Parti potranno procedere al recesso della Convenzione secondo le modalità di cui all'Art. 9. Resta inteso che fino alla data di recesso, il valore e le modalità di applicazione di tali indennità saranno quelli di cui alla presente Convenzione.

- h) FERROVIENORD si impegna a sottoscrivere polizza assicurativa per indennizzare lesioni fisiche conseguenti ad infortuni professionali subiti dagli Operatori di polizia Ferroviaria specificatamente comandati in servizio di vigilanza scalo negli impianti e nelle tratte di competenza svolti in favore di FERROVIENORD, con esclusione degli infortuni in itinere.

### Articolo 3

(Corresponsione delle indennità)

1. FERROVIENORD, per i servizi di vigilanza scalo negli impianti e le tratte ferroviarie di cui all'art. 2, si impegna nei confronti del Dipartimento a corrispondere al personale della Polizia Ferroviaria, un'indennità come di seguito indicato, già inclusiva delle ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente:

- a) *Indennità di vigilanza diurna (dalle ore 06.00 alle ore alle 22.00) € 1,00 l'ora;*  
b) *Indennità di vigilanza notturna (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) € 2,50 l'ora.*

Analoga indennità verrà corrisposta al personale del Compartimento per la Lombardia e del Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta per i servizi di vigilanza scalo resi, occasionalmente e secondo le risorse disponibili, presso le altre stazioni di FERROVIENORD più prossime ai presidi dipendenti dai suddetti Uffici.

2. Tutte le indicate indennità, a cui si aggiungono le ritenute obbligatorie per legge a carico del datore di lavoro, saranno corrisposte da FERROVIENORD sulla base di un report analitico mensile, a consuntivo dei servizi effettuati, elaborato a cura dei Compartimenti Polfer interessati.
3. L'indennità di vigilanza scalo viene corrisposta esclusivamente agli Operatori di Polizia Ferroviaria che effettuano, in uniforme, servizi di vigilanza scalo con presenza costante e visibile.
4. Le indennità di vigilanza scalo non sono riconosciute in caso di indagini di Polizia Giudiziaria, visite ispettive e consegna di corrispondenza.

### Articolo 4



Polizia di Stato

(Disposizioni per la corresponsione delle indennità)

1. Il servizio istituzionale di vigilanza scalo dovrà espletarsi con modalità conformi ai principi normativi fissati in materia dal D.M. del 30.03.1920, n. 1211, tuttora vigente, adeguate all'avvenuta evoluzione del mondo ferroviario.
2. I report analitici mensili elaborati dei Compartimenti Polfer interessati, con il totale delle indennità, saranno inviati entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione dei servizi, unitamente alle copie della contabilità, tabelle e format, firmati dal Dirigente del Compartimento e saranno verificati da FERROVIENORD. Tali report potranno essere inviati a FERROVIENORD con modalità di trasmissione elettronica e con apposizione di firma digitale da concordare anticipatamente tra FERROVIENORD ed i Compartimenti interessati.
3. Nel format di rendicontazione dei servizi di vigilanza scalo devono essere precisati l'impianto e la zona presso cui è svolto il servizio, con il computo dell'orario effettivo.
4. Le somme dovute per il pagamento delle predette indennità, comprensive delle ritenute obbligatorie di cui al comma 2 dell'art. 3 verranno corrisposte da FERROVIENORD al Ministero dell'Interno, tramite il versamento, con cadenza almeno trimestrale, sul capo d'entrata XIV capitolo 2439 P.G. 17, per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno.

Articolo 5

(Adempimenti del Dipartimento e della Specialità)

1. La Specialità, in relazione ai compiti istituzionali di Polizia Ferroviaria finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, assicura lo svolgimento dei servizi di Polizia Ferroviaria nelle stazioni e lungo le tratte ferroviarie di cui agli Artt. 2 e 3 ed in ogni loro pertinenza. In tale contesto si assume come criterio prioritario quello di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori ferroviari nelle stazioni.
2. Per l'attuazione di quanto sopra il Dipartimento, in relazione alla dislocazione e consistenza organica degli Uffici di Polizia Ferroviaria:
  - a) predispone ed attua idonei servizi di prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini e del personale di FERROVIENORD, di repressione dei reati in ambito ferroviario anche attraverso il pattugliamento lungo linea;
  - b) per l'esecuzione dei servizi di cui al punto a), provvede a sue spese al funzionamento e alla manutenzione relativi all'armamento, al vestiario e ai veicoli in dotazione alla Polizia Ferroviaria.



Polizia di Stato

3. La Specialità può concorrere, in ordine ai compiti ed alle attività da essa svolti, alla formazione del personale di FERROVIENORD. Potrà contribuire, altresì, all'istruzione del predetto personale in ordine all'adozione di idonee procedure di sicurezza ed alla previsione di comportamenti che favoriscano un ottimale rapporto con gli altri organi di Polizia.
4. La Specialità si impegna a comunicare annualmente a FERROVIENORD i dati statistici relativi ai reati registrati nell'ambito ferroviario del Gestore Infrastruttura.
5. Il Dipartimento provvede agli adempimenti previsti dalla presente Convenzione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

#### Articolo 6

(Cooperazione nella gestione dei servizi. Comitato Territoriale. Scambi informativi)

1. Per tutte le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio e per le richieste di servizi di particolare urgenza, i rapporti intercorreranno tra le competenti strutture operative di FERROVIENORD coordinate dalla Funzione Security ed il Compartimento di Polizia Ferroviaria della Lombardia che, nei casi di particolare rilievo, oltre al normale coordinamento con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, procederà ad informare la Specialità.
2. Le richieste di servizi straordinari dovranno comunque essere concordate con la Specialità.
3. Viene costituito il "Comitato Territoriale", cui partecipano il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia e il Responsabile della Funzione Security di FERROVIENORD – o loro delegati - per l'analisi dei problemi di sicurezza che riguardano gli scali ferroviari di FERROVIENORD e delle questioni ad essi connesse. Il Comitato Territoriale si riunirà con cadenza almeno mensile che al fine di condividere le informazioni necessarie per elaborare congiuntamente mirate strategie di contrasto ai fenomeni criminosi verificatisi in ambito ferroviario, in ragione di puntuali analisi svolte dai Compartimenti Polfer per la Lombardia.
4. Durante detto Comitato potranno essere analizzate anche le segnalazioni e le correlate proposte fornite al citato Compartimento Polfer dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, circa eventuali criticità riscontrate nelle stazioni di FERROVIENORD. Nel caso in cui dette segnalazioni siano rappresentate da FERROVIENORD, le possibili attività da assumere dovranno essere previamente condivise senza ritardo con il Dirigente di quest'ultimo Compartimento.



Polizia di Stato

5. Le Parti si impegnano, per il raggiungimento del comune scopo di un più elevato standard di sicurezza, a scambiarsi costantemente, ove occorra, anche al di fuori delle cadenze temporali del Comitato Territoriale, le informazioni disponibili inerenti i fenomeni destinati ad incidere sulla sicurezza nei suddetti ambiti ferroviari.

#### Articolo 7

(Strutture e dotazioni logistiche)

1. La Specialità, sentite le indicazioni del Dirigente del Compartimento Polfer per la Lombardia, provvederà a segnalare a FERROVIENORD le esigenze relative alle strutture ed alle dotazioni logistiche necessarie alla gestione ed al potenziamento dei servizi di istituto di cui alla presente Convenzione.

#### Articolo 8

(Durata)

1. La presente Convenzione ha validità 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi in tempo utile prima della scadenza dell'accordo per discutere l'eventuale rinnovo dello stesso.
3. Allo scadere della presente Convenzione, qualora sia manifestato l'interesse delle Parti a procedere al rinnovo, nelle more della sottoscrizione di un nuovo accordo, le attività svolte dalla Polizia Ferroviaria in favore di FERROVIENORD continueranno ad essere remunerate, senza soluzione di continuità, sulla base dell'indennità prevista all'art.3.

#### Articolo 9

(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso, che sarà efficace decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata con raccomandata A/R, senza che l'altra parte possa vantare alcuna pretesa anche di natura risarcitoria, né alcun compenso, indennizzo o rimborso, ad esclusione di quanto dovuto per le prestazioni effettuate sino alla data del recesso.

#### Artico 10

(Composizione delle controversie – Foro competente)



Polizia di Stato

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, le Parti daranno corso ad ogni possibile tentativo di composizione amichevole, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'invio della relativa raccomandata A/R inviata da una parte all'altra e risultare da atto sottoscritto dalle Parti stesse.
2. In difetto di composizione amichevole, la controversia sarà deferita in via esclusiva alla competenza del Tribunale del Foro di Roma. E' esclusa la clausola arbitrale.

#### Articolo 11 (Rapporti tra le Parti)

1. Per l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, i rapporti si svolgeranno tra FERROVIENORD e la Specialità.
2. Tutte le questioni connesse alle attività operative per l'esecuzione della Convenzione sono demandate per FERROVIENORD alla Funzione Security, per il Servizio Polizia Ferroviaria al Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.
3. Quanto articolato nella presente Convenzione si intende avere efficacia per le attività di vigilanza istituzionale che saranno svolte negli scali ferroviari di FERROVIENORD dal personale dei Compartimenti Polizia Ferroviaria per la Lombardia e per il Piemonte e la Valle d'Aosta, secondo quanto indicato all'art. 3 punto 1.
4. Le Parti si impegnano, in un incontro annuale, ad esaminare lo stato di applicazione della Convenzione, apportando per iscritto eventuali rettifiche.

#### Articolo 12 (Deposito cauzionale)

1. Tenuto conto della qualificata solidità finanziaria, FERROVIENORD è esonerata dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

#### Articolo 13 (Entrata in vigore)



Polizia di Stato

 **FERROVIENORD**  
FNMGROUP

1. La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente Convenzione è composta di nr. 9 pagine, viene sottoscritta in forma digitale dalle Parti.

Roma,

Per il Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per  
i Reparti Speciali della Polizia di Stato  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
POLIZIA FERROVIARIA  
Armando NANEI

Per FERROVIENORD S.p.A.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Enrico Bellavita